

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 2887


**TESTI 2 E NUOVI
SUBEMENDAMENTI**

3.09.2011 h. 16

All'articolo, 1, comma 26, sostituire le parole da "in luogo" fino a "Comune" con le seguenti: "è sufficiente una determina dirigenziale da sottoporre al visto di legittimità del Segretario generale del Comune".

1.196 Testo 2

Latronico

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a cursive 'A' and a 'T', with a horizontal line underneath.

24

AS 2887

All'articolo 1, comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole "è attribuito" con le seguenti: "può essere attribuito".

1.133 testo 2

Latronico
Latronico

2. 2000

A.S. 2887

EMENDAMENTO ART. 2

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 3, sostituire le parole "dell'imposta di consumo" con le seguenti "dell'accisa";
- ai commi 7, lett. b), 13, lett. b), 14, 17, 19, lettere a), b), e c) e 23, dopo le parole: "168-bis" inserire le seguenti "comma 1";
- al comma 26, sostituire le parole "delle disposizioni di cui al comma 8" con le seguenti "delle disposizioni di cui al comma 11".
- al comma 31, sostituire le parole "organismi e fondi di cui al primo periodo del presente comma" con le seguenti: "organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)";

RELATORE

Antonio Amelio

All'articolo 2, dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:

“35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera d), le parole “e amministrativi” sono soppresse;
- b) al comma 3-bis, inserire dopo le parole “procedura civile e “ le seguenti parole “ il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo”;
- c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: “Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater , lettera f)”;
- d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
- e) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: “Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.”;
- f) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “e per le controversie tributarie di valore indeterminabile”.

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 125, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.”;
- b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: “Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.”.

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 18, comma 2, lett. b), dopo le parole “*codice fiscale*” inserire le parole “*e dell'indirizzo di posta elettronica certificata*”;
- b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole “*codice fiscale*” inserire le parole “*e all'indirizzo di posta elettronica certificata*”;
- c) all'articolo 22, comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: “*All'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere e dei relativi riferimenti normativi, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso*”.

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 37, al comma 3, le parole : “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2011”, e al comma 7, le parole “alle controversie instaurate” sono sostituite dalle seguenti: “ai procedimenti iscritti a ruolo”;

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi."

35- sexies. All'articolo articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

2.102 Testo 3

Latronico
Latronico

EMENDAMENTO 2.135 testo 2

All'articolo 2 aggiungere infine il seguente comma:

35-bis All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente: «*l-quinquies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;».

conseguentemente aggiungere il seguente articolo ... -bis.

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di azzeramento del deficit rafforzandone il raggiungimento con il contestuale sostegno all'economia, ed evitando pertanto effetti di freno sulla crescita, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 12 per cento relativamente alla spesa delle amministrazioni centrali e delle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2009 per i comuni e le province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 20 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 25 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4, 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

2.135 (Testo 2)

A.S. 2887

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Fucichero

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, PEGORER, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

2.0.8 (TESTO 2)

2.0.23 (testo 2)

ART. 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga di termini per versamenti in materia di spese indifferibili)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n. 102 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti :


"2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per ciascun tributo ridotto ai quaranta per cento, in cento venti rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2013.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, per ciascun contributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013."

Consequentemente:

- a) L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
- b) All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
- c) A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento."
- d) Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.»

MASCITELLI



1 2.0.48 (7/10/12)

S. 2887

Riformulazione dell'emendamento n. 2.0.49

Art. 1

Emendamento

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

"Articolo 2-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso)

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

- a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi *gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
- b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;
- c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;
- d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;
- e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;
- f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;
- c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;
- d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;
- e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, *la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.*

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

- a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;
- b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

2.0.07 (C.C.)

1/2

Art. 3

AS 2887

All'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo la parola: "disposizioni" inserire le seguenti: "relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero" e dopo la parola: "che" inserire la seguente: "comunque".

3.13 testo 2

Latronico



Art. 3

gi

A.S. 2887

All'articolo 3, al comma 5, lettera a) e al comma 11, lettera a) dopo le parole "a ragioni di interesse pubblico", aggiungere le seguenti: "tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana".

3.32 testo 2

Sen. Battaglia

BATTAGLIA




3.103 (testo 2)

All'articolo 3, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento Europeo 2006/123/CE e del Consiglio del 12.12.2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26.03.2010, n.59.”

CICOLANI



A.S. 2887

OK

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

12-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

12-quater. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

12-quinquies. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

- a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
- b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
- c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

12-sexies. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 15.

Bubbico

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO


3.109 (Testo)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Nel quadro regolatorio di cui al comma 12, al fine di conseguire la immediata acquisizione dei relativi proventi monetari, l'intera procedura di alienazione dei beni di cui all'articolo 8 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130, deve essere conclusa entro il 15 dicembre 2011 con il trasferimento dei beni ivi indicati agli acquirenti. Per le vendite effettuate dopo il 15 dicembre 2011, i relativi proventi monetari sono riassegnati integralmente al fondo ammortamento titoli di Stato.

3.117 (testo 2)

Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Latronico', written in a cursive style.

OK


AS 2887

All'articolo 5, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole " alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies" con le seguenti " alle finalità di cui al fondo previsto all'articolo 13 comma 3-quater del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. La dotazione del citato fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2008 n. 133, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dall'articolo 2, comma 12-septies, secondo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 225 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10."

b) aggiungere infine i seguenti periodi. "Al fine di potenziare le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché allo scopo di provvedere alla riparazione dei relativi danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, e Piemonte, nel periodo dal 14 al 17 marzo 2011 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011, una quota pari a 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, delle risorse di cui all'articolo 32 comma 1 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, è destinata, in parti uguali, alle medesime regioni. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si interpretano nel senso che sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per far fronte alle esigenze connesse ad eventi calamitosi, attraverso l'utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, ai sensi del citato articolo 2 comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10.

Em. 5.5 testo 2
Senatore Latronico
Senatore Pichetto Fratin



5.5 (testo 2)

ت


AS 2887

All'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, apportare le seguenti modifiche:

- a) le parole "si riferiscono ad attività liberalizzate e" sono soppresse;
- b) al secondo periodo, dopo la parola "esperire" è aggiunta la seguente: "esclusivamente".

6.3 Testo 2

Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Latronico' written in a cursive style.


All'articolo 6, i commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria."

6.15 Testo 3

Fleres


D.L. 13 agosto 2011, n. 138

(A.S. 2887)


EMENDAMENTO 6.15-bis (testo 2)


1. All'articolo 6, i commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di particolari caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.>>

SEN. ANTONIO D'ALÌ 

SEN. FRANCO ORSI 

6.0.5 testo 2

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art 6-bis.

Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

PICETTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Picetto', written in a cursive style.

d

Emendamento A.S. 2887

6.0.24 (testo 2)

Art. 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato «Fondo», al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debtrici.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari ad un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai successivi commi da 7 a 10.

di

7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";


c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

~~10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi da 7 a 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.~~

11. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 9. ».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire la parola «4», con la seguente: «5».

Mascitelli, Lannutti, Belisario, Giambone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Li Gotti, Pardi, Pedica.



7.0.73 (parte 2)

S 2887

Riformulazione emendamento n. 7.0.73

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis (Interventi del settore creditizio a favore delle imprese)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce un tavolo tecnico, con l'Associazione bancaria italiana, per conseguire, anche attraverso apposita convenzione aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, ai sensi dell'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, per valutare la proroga fino al 31 dicembre 2011 i contenuti dell'Accordo stipulato fra le stesse parti il 16 febbraio 2011 e dell'Avviso comune stipulato il 23 dicembre 2009, in materia di accesso al credito da parte delle imprese.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Emendamento all'AS 2887

Art. 8

8.9 (Testo 2)

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole "*comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*" sono aggiunte le seguenti: "*o territoriale*" e le parole "*ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda*" sono sostituite dalle seguenti: "*ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti*".

CASTRO

PICCHETTO FRATIN

Castro

A3.3 (Testo 2)

A.S. 2887

Emendamento 13.3 TESTO 2

All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolati dalla legge 23, marzo, 1981, n. 91 è dovuto un contributo straordinario anti-crisi nelle medesime misure del 10 per cento e del 20 per cento previste dal primo periodo del precedente comma 1. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile nè direttamente, nè indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

AS 2887

EMENDAMENTO ALL'ART. 13

RIFORMULAZIONE
all' ~~il~~ comma 2 è ~~soppresso~~. ~~lett. a)~~ ~~mutata~~: "15" con "10"



Sen. Pastore



Sen. Saro

Sen. Tancredi

Sen. Malan

13. 5 (TESTO 2)

A.S. n. 2887: Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

Articolo 13

Al comma 2, lettera a), le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con apposita deliberazione degli organi interni delle due Camere, in maniera proporzionale alla mancata partecipazione ai lavori di Assemblea, Giunte e Commissioni, conformemente alla lettera b) del presente comma,".

fino al 50 per cento

Sostituzione del 50% con "fino al 50%"

Sen. Giuseppe Esposito

Sen. Anna Cinzia Bonfrisco

Testo 2
~~Testo 1~~

13.21

A.S. 2887
Emendamento
Art. 13

13.40 (Testo 2)

Sostituire il comma 3 con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:

1. parlamentare nazionale;
2. parlamentare europeo;
3. consigliere e assessore regionale;
4. consigliere e assessore provinciale;
5. consigliere e assessore comunale;
6. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
7. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
8. membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico."

Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

13.40 (Testo 2)

1/2

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.


4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. E' fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. E' fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato."

 LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI

13.06.2011

AS 2887
Emendamento

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "organi costituzionali", aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale".

Pichetto Fratin

13.55

de

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Disposizioni in materia di evasione del canone radiotelevisivo speciale)

1. All'art. 24 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dell'art. 27 è altresì competente l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino I - Sportello Abbonamenti alla Televisione, cui sono conferiti, in materia di canone radiotelevisivo speciale, i poteri di cui all'art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività operative, l'Agenzia delle Entrate si può avvalere di addetti della Rai Radiotelevisione Italiana appositamente incaricati."

2. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

<<3. Ai fini della lotta all'evasione del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, l'Agenzia delle Entrate comunica periodicamente alla Rai Radiotelevisione italiana, a titolo gratuito e per via telematica, i dati necessari - comprensivi, ove disponibili, della categoria merceologica di riferimento, titolare, denominazione, tipologia del locale o della struttura, stelle e numero di camere relativamente alle strutture ricettive, indirizzo della sede legale, indirizzo e denominazione di eventuali sedi decentrate e unità locali, codice fiscale, partita iva - relativi a imprese individuali e collettive, anche artigiane, persone giuridiche e, in generale, soggetti collettivi. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti, pubblici e privati, tenuti a fornire periodicamente alla Rai Radiotelevisione Italiana, con le medesime modalità e alle medesime condizioni, i dati non nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate e necessarie per il perseguimento della suddetta finalità. L'Automobil Club d'Italia è tenuto a trasmettere, a titolo gratuito e per via telematica, i dati relativi alle targhe dei veicoli intestati ai medesimi soggetti, richiesti dalla Rai Radiotelevisione Italiana, al fine di informare gli abbonati non in regola con il


pagamento del canone di abbonamento speciale sulla possibile effettuazione del fermo amministrativo.

4. I fabbricanti, gli importatori, i rivenditori ed i riparatori di apparecchi idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo e le imprese che, a qualsiasi titolo, sono a conoscenza dei dati personali riportati sui certificati di garanzia dei suddetti apparecchi, i videonoleggiatori, gli installatori di impianti di ricezione, le imprese che stipulano contratti per la fruizione di programmi radiotelevisivi a pagamento, la Società Italiana Autori ed Editori, devono trasmettere mensilmente alla Rai Radiotelevisione Italiana i dati identificativi dei soggetti di cui al precedente comma, loro clienti, utenti o iscritti, sotto pena della sanzione amministrativa di 250 euro per ogni omessa, tardiva o incompleta segnalazione di ciascun nominativo o indirizzo.

5. Per la comunicazione dei dati personali di cui ai precedenti due commi non è necessaria l'acquisizione del consenso degli interessati. La Rai Radiotelevisione Italiana provvede all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali.>>.

3. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale."

ELERES - DE ANGELIS - D'UBALDO - BALDASSARRI - BARBOLINI



~~SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE~~ 16.1000

Apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 31, con il seguente:

"31. I comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti e fino a 5.000 abitanti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014. A tal fine la spesa corrente, in ciascun anno, in conto competenza e cassa, non può eccedere quella registrata a consuntivo nel 2010, aumentata del tasso di inflazione programmata per l'anno 2012. Ai fini del calcolo della spesa corrente, non sono conteggiate le spese per il personale, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-bis Al comma 1 dell'art. 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo le parole: "finanza pubblica delle", è soppressa la seguente parola: " singole".

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

16.1000 / 33

A.S. 2887

Subemendamento all'emendamento 16.1000

Sopprimere il comma 27.

Mercatali

MERCATALI, MORRI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

16.1000 | 34

S. 2887

CORRETTO

~~Sub. au. all'eur. 1.1000 (testo 2)~~

Dopo il comma 12 quater, aggiungere il seguente:

" 12-quinquies: Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 Agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alle CCIAA da almeno 1 anno, che dispongano una effettiva opportunità con particolare riferimento all'IVA."

Sen. Forzaglia

Sen. Vaccaro

1.1000 (testo corretto) / 45

1. 1000 (testo corretto) 146

AS 2887

Subemendamento all'emendamento 1.1000

CORRETTO
(testo 2)

Al "Conseguentemente" apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 36-bis, sostituire il punto a) con il seguente:

<< a) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni" >>

b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:

<< 36-ter. All'art. 6, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura" >>.

Conseguentemente

all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

<<35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale. >>

BONFRISCO
PICHETTO
ZANETTA
FANTETTI
LENNA
LACERNA

Bonfrisco
Zanetta
Fantetti
Lenna
Lacerna
(PASTORAZI)

TARICCHI

1. 1000 (testo corretto) / 47

AS 2887

Subemendamento all'emendamento 1.1000

corretto
(testo ~~2~~)

Al "Conseguentemente" apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 36-bis, sostituire il punto a) con il seguente:

<< a) alla lettera b), le parole "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni" >>

b) sostituire il capoverso 36-ter con il seguente:

<< 36-ter. All'art. 6, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";


b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura" >>.

Conseguentemente

all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

<<35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3,00 euro. Sono esenti dall'imposta i trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola INPS e di codice fiscale. >>

GARAVAGLIA M.



ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (A.S. 2887),

premesso che,

la complessa e sostanzialmente insostenibile situazione di difficoltà, per l'effetto dei tagli introdotti dai provvedimenti del luglio 2010 e dalle successive manovre di contenimento e riequilibrio dei conti pubblici, sta minando la stessa operatività delle Regioni e delle amministrazioni locali, con grave pregiudizio dei servizi e degli investimenti che tali istituzioni devono garantire ai cittadini e alle economie dei rispettivi territori;

numerose mozioni e odg sono stati assunti dal Parlamento e accolti dal Governo in sede di attuazione del federalismo fiscale e di approvazione delle ripetute manovre per la stabilizzazione finanziaria, con la raccomandazione di rivedere il patto di stabilità in termini premiali per i Comuni capaci di rispettare l'equilibrio finanziario, e di assicurare l'erogazione di prestazioni allineate con i parametri di efficienza ed efficacia definiti nel processo di elaborazione e validazione dei costi/fabbisogni standard riferiti alle funzioni fondamentali;

considerato che

le limitazioni e vincoli determinati dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono tali da inficiare il disegno di riforma prefigurato dalla legge n. 42/2009, e soprattutto condizionano i presupposti di autonomia tributaria, flessibilità decisionale, impostazione programmatica di medio periodo che dovrebbero rappresentare i caratteri fondamentali dell'azione di governo in ambito locale;

l'autonomia e la responsabilità dei Comuni, più specificamente, può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal Comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili, e che tale principio è rimasto del tutto assente nell'impianto della fiscalità comunale basata sull'IMU e sulle altre forme di imposizione attribuite;

l'anticipo dell'entrata in vigore dell'IMU, può ulteriormente comportare un aggravamento della situazione, con effetti di penalizzazione sul sistema delle imprese del territorio, contraddicendo l'esigenza di alleggerire il carico di pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, specie perché l'IMU non è inquadrata in un più generale ripensamento dei criteri di tassazione degli immobili, in linea con quanto avviene nei maggiori paesi europei;

rilevato che

In questo quadro continua a mancare un intervento, invero assolutamente urgente, di revisione delle norme di prelievo sui rifiuti, al fine principale di superare attraverso l'introduzione di un regime organico le difformità attualmente vigenti in quanto sono oggi di fatto vigenti ben tre regimi alternativi: la Tarsu (ex d.lgs. n. 507 del 1993), la Tia (ex d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49) e la "Tia integrata" (ex d.lgs. 152 del 2006, art.


238), con gravi ricadute negative per i Comuni, le aziende di servizio, i cittadini, le imprese ed i consumatori in genere;

impegna il Governo

a dar corso, nella sede della competente Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, ad una revisione complessiva del disegno di autonomia impositiva come prefigurato per i Comuni, in grado di recuperare pienamente il principio di "beneficio" sopra richiamato, che permetta di realizzare, con le necessarie modulazioni, quel modello di rapporto cittadini - amministratori basato sul principio "vedo, pago, voto";

a procedere ad una revisione delle competenze tributarie assegnate, per conseguire una migliore coerenza rispetto ai contenuti che caratterizzeranno la definizione della delega per la riforma fiscale.

BARBOLINI, VITALI



6/2887/8/5
(TESTO 2)

2/2887/34/5
(TESTO 2)

A.S. 2887

ORDINE DEL GIORNO (TESTO 2) M. 31

Il Senato,

premesso che:

- l'obbligo di risanamento della finanza pubblica impone che il Parlamento, insieme alle misure legislative urgenti proposte con il D.L. 138 del 2011, affronti alcune questioni di rilevanza costituzionale che non sono più rinviabili;
- in particolare, è ormai necessario che il Parlamento proceda all'esame e all'approvazione di testi di riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riformulazione dell'articolo 81 per il perseguimento del pareggio di bilancio nonché di revisione degli articoli 114, 132 e 133 relativi ai Comuni e alle Province;

considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato può essere costituita una commissione speciale che potrebbe, proficuamente, lavorare sui testi di riforma, anche con il coinvolgimento dei presidenti di tutti i gruppi parlamentari del Senato;
- l'impegno parlamentare ad approvare le riforme costituzionali attese dovrà compiersi in tempi rapidi e certi, facendo sì che, in particolare, l'Aula del Senato deliberi in merito alla riduzione del numero dei parlamentari entro il prossimo mese di settembre e concluda entro la fine dell'anno il primo esame di tutti i testi;

impegna il governo

a favorire e sostenere ogni iniziativa parlamentare che, in conformità all'articolo 24 del Regolamento del Senato, sia volta alla costituzione di una commissione speciale avente il compito di elaborare testi di riforma per la riduzione del numero dei parlamentari, la riformulazione dell'articolo 81 al fine di perseguire il pareggio di bilancio, la revisione degli articoli 114, 132 e 133 relativi ai Comuni e alle Province.

FINOCCHIARO ZANDA LATORRE CASSON BIANCO MERCATALI LEGNINI CECCANTI
PEGORER MORANDO LUSI AGOSTINI CARLONI GIARETTA LUMIA